



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

COPIA
TIMBRE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE VI- RG.1666/2016

ROMA

COMPARSA DI COSTITUZIONE

a favore del Comune di Modugno, in persona del Sindaco; cod. fisc. 8007070725, con sede in Modugno ma con domicilio eletto in Roma alla via di Monte Fiore n. 22 (Studio Avv. Renzo Cuonzo), presso l'Avv. Cristina Carlucci (cod. fisc.: CRLCST66L57L049N) nella sua qualità di Responsabile Avvocatura Comunale *p.e.c.:* ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto;

- resistente appellata -

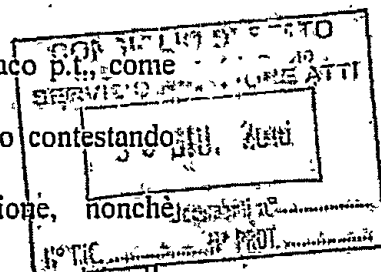
contro sig. Vito Susca, rappresentato e difeso dall'Avv. *Antonio Leonardo Deramo*;

- ricorrente -

AVVERSO

il ricorso notificato in data 18.2.2016 dall'Avv. Antonio Luciano Deramo per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza emessa dal TAR Puglia - Bari, Sez.III, n. 1151/2015, depositata in data 29/7/2015 e non notificata, nel ricorso rubricato al n. 1421/2014 RG.

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco sopra domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonché l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, nonché alla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso come saranno meglio



33106

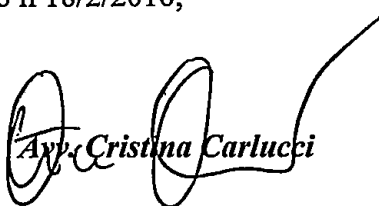
7

rappresentati in sede di memoria difensiva a mezzo di ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa- in rito ed in merito – e con facoltà di produrre memorie e documenti. Chiede sin da ora il rigetto della domanda proposta con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, anche per il secondo grado di giudizio.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Copia ricorso introduttivo notificato il 18/2/2016;

BARI - ROMA, 14 APRILE 2016


Avv. Cristina Carlucci

MANDATO: Io sottoscritto, Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno, con sede in Modugno (BA), alla Piazza del Popolo n. 16, conferisco mandato all'Avv. Cristina Carlucci di rappresentare e difendere il Comune di Modugno nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. VI, in Roma, avverso il ricorso proposto dal Sig. Susca Vito per la riforma della Sentenza n. 1151/2015 resa dal TAR Puglia – Bari, Sez.III, a definizione del giudizio RG.1421/2014, nonché di presentare memorie, istanze, impugnazioni incidentali, di conciliare e transigere, ratificando sin d'ora il suo operato.

Eleggo domicilio in Roma alla via di Monte Fiore n. 22 (Studio Avv. Renzo Cuonzo) presso lo studio del costituito procuratore.

Modugno, 14 aprile 2016

Dott. Nicola Magrone

E' autentica

Avv. Cristina Carlucci

N. 01151/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2014, proposto da:
Vito Susca, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Deramo,
con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, Via F.S.
Abbreccia, n. 83/B;

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci,
con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza
Massari;

per l'annullamento

a) della nota prot. 33869 del 17.7.2014, con la quale il Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio ha rigettato la domanda di sanatoria/condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995; b) della nota prot. 14200 del 24.3.2014 a firma del medesimo Responsabile recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta domanda; e) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti,

compresi i pareri legali acquisiti nel procedimento (non conosciuto nel loro contenuto), nonché per l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 in ordine alla domanda di sanatoria condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida;

Uditi per le parti i difensori Antonio Leonardo Deramo e Cristina Carlucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il sig. Vito Susca in data 31.03.1995 presentava di istanza di sanatoria ai sensi della L. 724/1995, riferita ad opere realizzate all'interno del piano scantinato dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Modugno, in via Porto Torres, e finalizzata anche al conseguente cambio di destinazione d'uso.

A fronte di detti abusi il ricorrente versava a titolo di oblazione, la somma di Lire 5.000.000 e per oneri concessori, quella di Lire 1.554.462.

Nel corso dell'istruttoria il Comune ha richiesto integrazione documentale in data 30.06.1998 e, in data 1.07.2013, con nota prot. 33519 ha comunicato il ricalcolo degli oneri concessori, chiedendo, a

titolo di conguaglio, la somma di € 7.449,40.

In data 15.07.2013 il sig. Susca riscontrava la richiesta, negando che alcun conguaglio potesse essere richiesto per intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 35 comma 17 della L. 47/1985.

Il Comune di Modugno in data 24.03.2014 inviava preavviso di rigetto della domanda di sanatoria per omesso versamento dell'importo dovuto a titolo di conguaglio degli oneri concessori, richiamando l'art. 7 della Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 6.02.1989.

Il procedimento, dopo l'invio delle osservazioni dell'interessato, si è concluso con il rigetto definitivo della domanda di sanatoria, comunicato con provvedimento prot. 33869 del 17.07.2014.

Detto provvedimento veniva impugnato, sostenendo il ricorrente l'esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione di legge, in particolare, dell'art. 35, comma 17, L. 47/1985, della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 06.02.1989, eccesso di potere per difetto di presupposto nonché per travisamento e difetto di istruttoria;

2. violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 10- bis della L. 241/1990, eccesso di potere e ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego definitivo in quanto fondata unicamente sul mancato versamento di quanto dovuto a titolo di conguaglio degli oneri concessori, che non costituirebbe presupposto per la formazione del silenzio assenso.

Ha specificato che i ventiquattro mesi previsti dall'art. 35 della L. 47/1985 per la formazione del silenzio assenso sarebbero decorsi in data 20.04.2003, ossia due anni dopo l'invio dell'ultima integrazione documentale richiesta dall'amministrazione, dichiarando di aver proceduto a successive produzioni in data 5.04.2004 e 22.11.2007, da

ritenersi, però, di natura non sostanziale.

II. Si costituiva il Comune di Modugno, con atto depositato il 10.12.2014, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

L'amministrazione ha, in primo luogo, contestato l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 54 c.p.a., dell'istanza cautelare in quanto tardivamente notificata, non operando per essa la sospensione feriale dei termini.

L'inammissibilità del ricorso, inoltre, deriverebbe dalla natura di atti meramente confermativi dei gravati provvedimenti rispetto a quello conclusivo del procedimento adottato in data 1.07.2013 di rigetto dell'istanza di sanatoria, rimasto inoppugnato.

L'ente resistente ha evidenziato, altresì, che all'istanza di condono presentata in data 31.03.1995, a seguito di richiesta di integrazione documentale del 30.06.1998, l'odierno ricorrente avrebbe aggiunto, con diversi invii, ulteriore documentazione fino al 22.11.2007.

Nega, pertanto, la formazione del silenzio assenso non essendo stata depositata tutta la documentazione, ivi compresa l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di concessione.

III. All'esito dell'udienza camerale del 10.12.2014, con ordinanza n. 722/2014 si è dato atto della rinuncia all'istanza cautelare.

IV. Con successiva memoria depositata in data 8.06.2015 il ricorrente ha sostenuto il superamento dell'eccezione di inammissibilità del Comune dell'istanza cautelare, per l'avvenuta rinuncia alla medesima.

Ha negato la natura di provvedimento definitivo della nota dell'01.07.2013, contenendo la medesima una ulteriore richiesta di integrazione documentale.

Ha aggiunto che la somma versata a titolo di oblazione non è mai stata contestata dall'amministrazione, né mai sono state richiesti integrazioni o conguagli. Ha ribadito l'irrilevanza della corresponsione del

contributo concessorio ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria e ai fini della formazione del silenzio assenso.

Ha sostenuto, in ogni caso, per gli oneri concessori, l'intervenuta prescrizione decennale. Ha ribadito che non vi sarebbe stata alcuna richiesta da parte dell'amministrazione di integrazione documentale successiva a quella del 1998, essendo stati i successivi documenti inviati spontaneamente.

V. All'udienza del 09 luglio 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

VI. Superata l'eccezione di tardività dell'istanza cautelare, attesa l'intervenuta rinuncia alla medesima da parte del ricorrente, il Collegio ritiene di dover preliminarmente trattare l'eccezione di ammissibilità sollevata dal Comune per non aver tempestivamente gravato il ricorrente la nota prot. 33519 dell'1.07.2013, ritenuta dall'ente resistente quale provvedimento conclusivo di rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia, rispetto al quale la nota del 17.07.2014 e quella di preavviso di rigetto del 24.03.2014 sarebbero atti di contenuto meramente confermativo e, dunque, privi di autonoma portata lesiva.

L'eccezione è infondata.

La nota del 01 luglio 2013 è relativa alla richiesta delle somme ritenute dal Comune dovute dal ricorrente al fine del rilascio della sanatoria edilizia, come espressamente indicato nel corpo della comunicazione.

Il diniego della domanda di condono edilizio è, invece, espressamente contenuto nel provvedimento, prot. 0033869 del 17.07.2014, preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto del 24.03.2014, a cui sono seguite le osservazioni del ricorrente.

La pratica di condono risulta, pertanto, definita con un provvedimento di diniego espresso solo con gli atti gravati, dei quali manifesta è

l'autonomia portata lesiva.

VII. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.

VIII. Fondato è il rilievo secondo cui l'omesso versamento degli oneri concessori non è ostativo alla formazione del silenzio assenso che richiede quale presupposto essenziale, il completo pagamento delle sole somme dovute a titolo di oblazione.

IX. Infondata è, invece, l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del diritto del Comune di Modugno a pretendere ulteriori somme a titolo di conguaglio di quanto dovuto per oneri concessori.

X. Il Collegio ritiene di soffermarsi prioritariamente sulla formazione del silenzio assenso, per cui occorre che siano stati integralmente dimostrati ulteriori requisiti sostanziali, oltre a quello sopra menzionato relativo all'avvenuto pagamento dell'oblazione.

Consolidati sono, infatti, i principi sanciti dalla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui: *"a) in linea generale il tacito accoglimento della domanda di condono si differenzia dalla decisione esplicita solo per l'aspetto formale; b) conseguentemente il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell'oblazione, se non sopravviene la risposta del comune, occorrendo altresì l'acquisizione della prova, da parte del comune medesimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all'interno del relativo procedimento; in quest'ottica si ritiene inammissibile la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa formulata in sede di giudizio avente ad oggetto l'inerzia del comune; c) la domanda di condono deve, pertanto, essere corredata dalla prescritta documentazione indicata dalla legge essendo la produzione di tale documentazione indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi; d) in particolare, sul piano oggettivo, la formazione del silenzio-assenso richiede quale presupposto essenziale, oltre al*

completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente dimostrati gli ulteriori requisiti sostanziali relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale; e) del pari, sotto il profilo soggettivo, deve essere dimostrata la legittimazione attiva del richiedente il condono." (ex multis Cons. Stato, sent n. 5894/2011; sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1005; sez. V, 3 novembre 2010, n. 7770; sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4174; sez. II, 11 gennaio 2006, n. 7892/04; sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1468).

Ne consegue che il silenzio assenso, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di rilascio della concessione in sanatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2012 n. 578; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 12 maggio 2011 n. 1156; TAR Sardegna, Sez. II, 17 novembre 2010 n. 2600).

L'incompletezza della documentazione, non consentendo al Comune la corretta e definitiva determinazione delle somme da versare, non solo non comporta la formazione del titolo abilitativo *per silentium*, ma non permette neppure il decorso del termine di prescrizione del diritto al conguaglio di quanto dovuto a titolo di contributo concessorio e di oblazione.

La decorrenza del termine di prescrizione presuppone che la pratica di sanatoria sia definita sotto ogni profilo e che, ancora, sia compiutamente determinabile l'entità dell'obbligazione gravante sul privato e, ciò, in ossequio ad un principio, da ricondurre all'art. 2935 c.c., nell'ambito del quale si prevede che la prescrizione non può maturare, se non dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso in esame i ventiquattro mesi iniziano a decorrere, successivamente, al momento in cui il l'interessato ha completato l'integrazione documentale relativa all'istanza di condono presentata il 31.03.1995.

Come ammesso espressamente dal ricorrente e riferito nei gravati atti, l'ultimo deposito di documentazione riferita alla pratica di condono risale al 22.11.2007, a nulla rilevando che tale integrazione sia avvenuta ad iniziativa della parte, senza espressa richiesta dell'amministrazione.

Con la nota pervenuta al Comune il 22.11.2007, il sig. Susca ha precisato i numeri civici e l'indirizzo in cui è sito l'immobile oggetto dell'istanza di sanatoria edilizia. Nell'istanza del 31 marzo 1995, infatti, venivano indicati i civici dal n. 44 al n. 78 di Via Porto Torres, mentre nella comunicazione del 2007 si precisa che i numeri civici interessati dalla pratica di condono sono dal 42 al 68 della via suindicata.

Tali elementi concorrono all'esatta identificazione e ubicazione dell'immobile, requisito che come evidenziato nel punto d) della giurisprudenza sopra menzionata, è da considerarsi quale elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale.

Valenza determinante ai fini dell'integrazione documentale hanno senz'altro anche le due piantine catastali relative al piano terra, pervenute al Comune di Modugno in data 5 aprile 2004 e la dichiarazione sui carichi pendenti, pervenuta all'amministrazione in data 8 aprile 2004. Queste ultime, peraltro, costituivano oggetto della espressa richiesta di integrazione documentale datata 30 giugno 1998.

Ne deriva l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il deposito della documentazione a corredo dell'istanza di condono sarebbe stato completato in data 20.04.2001. Se anche da tale data,

come ammesso dal Comune nei gravati provvedimenti, l'Ufficio competente era nelle condizioni di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione, deve escludersi in ogni caso la completezza della documentazione necessaria per intergere l'istanza di condono, avvenuta con i successivi invii da parte del ricorrente.

Quand'anche si ritenesse di prescindere dalla comunicazione di precisazione dei numeri civici del 2007, in ogni caso il termine dei 24 mesi utili alla formazione del silenzio assenso decorrerebbe dall'aprile 2004.

Deve, pertanto, ritenersi formato il provvedimento di tacito accoglimento dell'istanza di condono essendo ampiamente decorsi i 24 mesi dall'ultima integrazione documentale e ciò sia che si faccia riferimento alla comunicazione dell'aprile 2004, che a quella del 2007, non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso da parte dell'amministrazione per periodi ben superiori ai 24 mesi successivi a tali date.

XI. Con riferimento, invece, alla pretesa del Comune del pagamento di ulteriori somme a titolo di oneri concessori, non è condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la decorrenza del termine decennale di prescrizione avvenga dal momento di presentazione della domanda di condono.

Per consolidata e condivisa giurisprudenza, il *dies a quo* del termine prescrizione di dieci anni, relativo al diritto di credito per oneri concessori, vantato da un ente locale nei confronti di colui che ha presentato una domanda di condono edilizio ex art. 35 della legge n. 47 del 1985, non può coincidere con la data di presentazione della domanda stessa, bensì con il momento della presentazione di tutta la documentazione che ha concretamente messo in grado

l'Amministrazione di determinare l'importo degli oneri concessori stessi (T.A.R. Toscana, Sez. III – sentenza 22 febbraio 2013 n. 287).

Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori, pertanto, decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso (T.A.R. Napoli, Sez. I, sent. 1841/2015; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010 , n. 2600).

Nel caso in esame, del silenzio assenso si è già riconosciuta l'avvenuta formazione, ai sensi dell'art. 35, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per decorrenza del termine di ventiquattro mesi dall'ultima integrazione (tra 2004 e 2007), mentre deve escludersi la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto del Comune a pretendere il saldo della somma a titolo di oneri concessori (dovendosi far riferimento, quale *dies a quo*, ad una data non antecedente all'aprile 2006), fatto valere con formale richiesta nel 2013.

XII. In conclusione, deve ritenersi che sulla domanda di condono presentata dalla società ricorrente in data 31 marzo 1995 si sia formato il silenzio – assenso ai sensi dell'art. 35, comma 17, della L. 47/1985, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui recano il diniego.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con riferimento alla pretesa di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono, mentre deve essere respinto con riferimento alla parte in cui contesta l'intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Modugno alla pretesa del pagamento del saldo degli oneri concessori.

XIII. Attesa la parziale soccombenza le spese di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)